

tà di essere ingiusti, non saranno per nulla frenati dal contratto. Questo non costituisce una garanzia contro di essi. La sola garanzia è nella constatazione dell'unione del loro interesse con l'interesse comune. Si applichi ora questo principio ai casi sopra enunciati:

a) I privilegi concessi dal sovrano a tutti i suoi sudditi. Se nel mutamento supposto, i nuovi privilegi hanno un valore eguale a quelli abrogati, c'è compensazione. Se hanno un valore superiore, c'è una ragione evidente in favore della immutabilità del contratto. Il contratto è mutato ma non violato.

b) I privilegi concessi dal sovrano ad una parte della comunità.

Se i privilegi in questione sono utili ad un piccolo numero e dannosi alla società in generale, essi non avrebbero mai dovuto esser concessi. Però non si deve revocarli senza una compensazione, per quanto possibile completa, alle parti interessate. La loro felicità fa parte della felicità pubblica, quanto quella di ogni altro individuo.

c) Nuova distribuzione di poteri politici tra le differenti branche che compongono la sovranità. Se il mutamento deve produrre un aumento sensibile e reale nella felicità generale, l'accomodamento anteriore non deve costituire per nulla un ostacolo. Non è questo un caso da compensazione. I membri del potere sovrano non sono che degli agenti fiduciari e lo possiedono solo a titolo di deposito.

Nulla è loro dovuto quando si muta la distribuzione, nulla a titolo di debito; ma secondo i casi può esser saggia cosa, allo scopo di facilitare l'operazione, conceder loro un'indennità più o meno ampia.

d) Patti di unione fra sovrani che si uniscono sotto un medesimo capo. Questo caso presenta maggiori difficoltà dei precedenti. Quando due Stati (ne supponiamo due per non complicare troppo la questione) si uniscono sotto un medesimo capo e sotto lo stesso parlamento, non cessano per ciò stesso di rimanere sotto

certi aspetti ancora indipendenti nonchè stranieri l'uno all'altro. Quando si mettono insieme masse di uomini che hanno abitudini diverse bisogna tener calcolo delle gelosie, delle diffidenze, dei sospetti reciproci. Se l'inguglianza è notevole, lo Stato più forte e più ricco vorrà conservare un'influenza proporzionata alla sua migliore situazione. Lo Stato meno forte e meno ricco deve preoccuparsi naturalmente che non gli si affidi una parte troppo grande del fardello pubblico, o che non lo si tirannizzi nei suoi costumi nazionali, nella sua religione, nelle sue leggi civili ecc.

Se non contraete alcun patto, ecco la nazione più debole esposta al pericolo dell'oppressione e alla mancanza di sicurezza. Se pattuite una convenzione che specifichi i privilegi, che limiti i poteri dello Stato dominante, tosto o tardi, in seguito al mutamento delle circostanze, quelle clausole restrittive diverranno altrettanti ostacoli al bene della collettività e produrranno inconvenienti intollerabili all'una o all'altra delle parti interessate, o a tutte e due. Fortunatamente la durata stessa dell'unione offre un rimedio a questo male. I due popoli, abituati ad obbedire al medesimo capo e ad agire di comune accordo, fondono i loro sentimenti e i loro interessi. L'esperienza ha attenuato le reciproche diffidenze e le barriere che li separavano non sembravano più essere necessarie.

Se, al momento dell'unione, esistevano, nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, degli individui o degli enti in possesso di privilegi abusivi, essi faranno di tutto perchè questi privilegi vengano riconosciuti nell'atto solenne dell'unione e si dia loro un carattere di perpetuità.

Quando si fece l'unione tra l'Inghilterra e la Scozia, i conservatori, favorevoli all'episcopato, non mancarono di cogliere questa circostanza per riaffermare il trionfo che già avevano avuto sui presbiteriani inglesi (1).

(1) Con l'« Atto di uniformità » approvato sotto il regno di Carlo II.

Nei trattati internazionali, se una nazione fa una concessione all'altra, s'usa, per salvare il punto d'onore, di dare alle clausole un tono di reciprocità. Ad esempio, al fine di permettere all'Inghilterra d'importare i vini di Francia, si stipula che i vini dei due paesi possono importarsi reciprocamente pagando i medesimi dritti. Gli autori dell'unione, dopo aver giustamente riaffermato la conservazione della chiesa presbiteriana in Scozia, allo scopo di garantire i quarantacinque membri scozzesi nei confronti dei cinquecentotredici inglesi, stipularono col massimo candore la reciproca conservazione della chiesa anglicana al fine di garantire i cinquecentotredici inglesi contro i quarantacinque scozzesi.

Che timore poteva esistere per la chiesa anglicana? Nessuno: nè da parte del monarca assai interessato a conservare l'episcopato, nè da parte dei quarantacinque scozzesi. Ma i conservatori, che allora dominavano, temevano di non riuscire a mantenere tale supremazia per sempre, e approfittarono dell'occasione per legare la posterità con un atto considerato indissolubile (1).

Nell'articolo XIX del patto d'unione, lo scopo degli scozzesi era di conservare le loro leggi e la loro procedura e di non cadere sotto il sistema legislativo inglese. Ma il tenore del patto tradisce la preoccupazione di non privare la Scozia del beneficio eventuale delle riforme. Ecco un modello da seguire. Si deve, in simili atti, assicurare al più debole tutte le garanzie necessarie, senza nuocere ai suoi interessi futuri.

Riassumiamo. Sarà lecito promulgare leggi irrevocabili solo quando si sarà giunti ad uno stato di cose

(1) La conservazione delle due chiese appariva così necessaria (si legge nei « Commentari » di Blackstone) che non si sarebbe potuto cambiare la liturgia dell'una o dell'altra senza esporre l'unione stessa a gravi pericoli. Se ad esempio si avesse voluto sopprimere nella liturgia anglicana l'articolo della damnatione universale per il reato di essere nati col peccato originale, l'unione (secondo Blackstone) sarebbe stata esposta ad un pericolo imminente.

immutabile. Si potrà assumere un impegno perpetuo quando si avrà la certezza che le circostanze in base alle quali lo si assume non muteranno più.

Ma le leggi, particolarmente le leggi politiche, sono, per la loro stessa natura, fatte per il futuro? Non è forse la loro prerogativa quella di rendere meno instabile l'incostanza degli uomini e di dar loro quella sicurezza che viene solo da uno stato di cose immutabile?

Indubbiamente, la preoccupazione dell'instabilità delle leggi è un sentimento assai ragionevole e utile; è la garanzia naturale di tutto quanto è buono. Fatta eccezione dei regolamenti temporanei, le leggi sono fatte in uno spirito di perpetuità; ma « perpetuo » non è sinonimo di « irrevocabile ». Secondo il linguaggio delle leggi e dei trattati s'intende una perpetuità eventuale e condizionale, la quale significa che finchè sussisteranno le ragioni che hanno servito di fondamento alla legge, la legge stessa deve sussistere. Non si prevedono mutamenti, ma dal momento in cui lo stato di fatto sarà alterato, cioè dal momento in cui la ragione della legge avrà cessato d'esistere e avrà ceduto a delle contro-ragioni preponderanti, la legge dovrà subire un mutamento. « Durante ratione, duret lex. Cessante ratione, cesset lex ». « Cessante ratione legis, duret lex »: è un'assurdità evidente.

Non è dichiarando le leggi immutabili che si riesce a dar loro la stabilità. Una siffatta dichiarazione non può che far sorgere contro di esse legittimi pregiudizi. È sintomatico ch'esse non possano esser difese che dal loro proprio merito e che, lasciate in balia di se stesse, non avrebbero possibilità di sussistere a lungo.

V'è un altro metodo che ha la tendenza opposta, cioè quella di escludere le leggi nocive e conservare le buone. È il metodo che io chiamo della « giustificazione ». La giustificazione della legge consiste nell'ammettere le ragioni sulle quali è fondata. Per fare delle leggi che siano di per se stesse buone, cioè leggi che

si fondino su motivi concreti, è necessario che il legislatore abbia tenuto presente il principio dell'utilità assunto in tutta la sua estensione, e che nessun interesse estraneo l'abbia fatto deviare dal suo scopo. In altri termini: un buon legislatore deve essere intelligente oltre che possedere il senso della misura. Ma per fare delle leggi che non abbiano alcun fondamento razionale e dichiararle revocabili, basta la forza.

L'autore di un codice di buone leggi potrebbe sentire un legittimo orgoglio al pensiero di imporsi alle generazioni future: il suo trionfo sarebbe di lasciare loro la libertà di mutarle e di soddisfarne il desiderio.

*Analisi del secondo sofisma.* — Si tratta di un sofisma che ha le stesse caratteristiche del precedente: la differenza sta nel mezzo. Là, una legge irrevocabile fondata sulla forza del contratto; qui sul vincolo del giuramento.

L'uomo si impegna con la divinità. Il legame è indissolubile.

L'assurdità di questo ragionamento è presto dimostrata. Fatto il giuramento e pronunciata la formula, l'Essere Onnipotente diviene garante dell'esecuzione? È tenuto, o non, a punire colui che l'infrange? Di queste due proposizioni antitetiche, quale adottare? Se la divinità non è tenuta ad assumersi la garanzia dell'esecuzione, l'obbligazione non ha alcuna forza, il giuramento non possiede alcuna particolare certezza. Se la divinità invece è tenuta alla garanzia, le conseguenze sono facilmente prevedibili. La potenza divina si troverebbe vincolata: ma da chi? Da tutti gli insetti che strisciano sulla terra sotto forma di figura umana, non ve n'è uno cui sia lecito imporre in tal modo delle leggi al Creatore dell'universo. Da che cosa la divinità è vincolata? Dall'osservanza di clausole frivole, incongruenti, assurde e dannose nelle loro infinite contraddizioni, che dei legislatori o dei tiranni o dei pazzi si sono compiaciuti di imporre agli uomini sotto la forma del giuramento, costringendo così l'Eterna Sapienza a soddisfare i loro capricci.

L'obbligazione che s'impone alla divinità non è, riconosciamolo, che eventuale. Per tutto il tempo che il voto è mantenuto Dio non è chiamato ad esercitare la sua potenza. Ma non appena è infranto è necessario ch'Egli agisca, e la sua azione consiste nell'infliggere al violatore delle punizioni che non si producono esteriormente perchè sono segrete e inviolabili. La pena, si dirà, essendo inflitta da un Giudice infallibile e onnipotente, sarà esattamente proporzionata al delitto. Sì, ma a quale delitto? Delitto non è certo l'azione proibita dal voto, giacchè quest'azione proibita può essere, se esercitata, non solamente innocente ma meritoria; se quest'azione è veramente criminale, deve essere punita come tale indipendentemente dal giuramento. Il delitto dunque non è altro che la profanazione della formula, profanazione che è la stessa in ogni caso: sia in quelli in cui il voto è benefico, come in quelli in cui è pericoloso.

Quanto sopra si riduce a questo: è assurdo pensare che Dio, le cui leggi immutabili sono quelle dell'Intelletto e della Giustizia, possa essere costretto dagli uomini ad usare della sua potenza per garantire delle leggi assurde, contraddittorie e dannose che loro piace rafforzare con la sanzione del giuramento. E come è provato che l'istituzione delle leggi irrevocabili è una delle più funeste invenzioni del dispotismo, ne segue che l'applicazione della sanzione religiosa a quelle leggi è un delitto contro la religione; giacchè il delitto contro la religione consiste nell'usare quella forza contro l'interesse dell'umanità (1).

Passo ora all'esame di un caso particolare.

Tra gli statuti del primo parlamento di Guglielmo e Maria, ve n'è uno intitolato « Atto per istituire il

(1) I teologi e i moralisti hanno sempre classificato i giuramenti proibiti in tre categorie: giuramenti falsi, giuramenti temerari, giuramenti criminali. I giuramenti di cui qui si tratta sono sempre temerari e possono spesso divenire criminali.

giuramento della Incoronazione». La cerimonia si svolge così: l'arcivescovo rivolge al monarca talune questioni regolamentari; le risposte del monarca, ugualmente regolamentari, costituiscono il suo giuramento.

La terza questione è del seguente tenore: «Volete voi con tutta la forza che il potere vi conferisce, osservare la legge di Dio, professare il Vangelo e la religione protestante riformata riconosciuta dalla legge? Volete voi riconoscere ai vescovi e al clero di questo Regno e alle chiese affidate al loro ministero, tutti i diritti e i privilegi che loro appartengono e apparterranno in uguale misura a tutti e a ciascuno?».

Vi sono alcuni che hanno affermato che con questa clausola il re s'era messo nell'impossibilità di emancipare (1) i suoi sudditi cattolici che compongono più dei tre quarti del regno d'Irlanda, così come di riformare l'organizzazione ecclesiastica protestante.

Se la cerimonia del giuramento potesse avere l'effetto che le si attribuisce, se pronunciando le parole «prometto», «giuro», un re si sottoponesse all'obbligo di esercitare la sua prerogativa in una maniera assolutamente contraria al bene dei suoi popoli e in opposizione ai loro sentimenti, un tale giuramento, confessiamolo apertamente, sarebbe un delitto.

Se una cerimonia di tale natura è obbligatoria in un caso, lo è ugualmente in ogni altro. Enrico VIII, durante l'Incoronazione, avendo giurato di mantenere la supremazia del Papa, non ha mai potuto compiere un sol atto legittimo per la riforma. La religione catto-

(1) Uso il termine «emancipare» per esser più breve: esso vuol significare la soppressione delle leggi penali contro i cattolici, la loro ammissione a tutti i diritti civili e politici dei protestanti. Nel regno attuale le leggi penali sono state soppresse, senza che alcuno si sia mai sognato di porre in discussione il giuramento dell'Incoronazione. Ma quando è stata richiesta l'ammissione a tutti i diritti, si è preteso che quel giuramento vi frapponesse un ostacolo insormontabile. Simile obiezione non è mai stata fatta nei due rami del Parlamento.

lica deve essere ancora la religione nazionale: la volontà della nazione non ha mai potuto legalizzare lo spergiuro di questo monarca. Ma attribuire al giuramento questo senso anarchico, supporre che sia stato istituito per mettere il sovrano nell'impossibilità di acconsentire ad una legge presentatagli dalle due camere del corpo legislativo, ritenere che si sia voluto racchiudere in questa clausola il germe di una guerra civile, è ragionare contro l'evidenza.

È chiaro che il parlamento, nel redigere il giuramento, non ha voluto indebolire i suoi poteri, nè rendere il re indipendente e metterlo nelle condizioni di dover mantenere delle leggi contro l'opinione generale.

Non ha voluto imporre tale obbligazione al monarca se non nel settore della sua capacità esecutiva, e non in quello della capacità legislativa.

Se, per la terza clausola, il re non può approvare una riforma che alteri la costituzione ecclesiastica, gli è pure proibito, in base alla prima clausola, di approvare una riforma qualsiasi: infatti egli giura solennemente «di governare il popolo secondo gli statuti del parlamento, le leggi e le consuetudini stabilite».

Ma come può dare il suo consenso a leggi nuove senza alterarne delle antiche, senza abrogare o cambiare delle consuetudini?

È vero che una interpretazione del genere sarebbe troppo assurda perchè taluno possa accettarla. È chiaro che lo scopo non era di limitare l'autorità legislativa del monarca, e conseguentemente di paralizzare quella delle due camere, ma di guidarlo nell'esercizio del potere esecutivo. Ora, se è questo il reale significato della prima clausola, si può supporre un altro relativamente alla terza?

Volete forzare la coscienza del sovrano? Quale che possa essere il senso che voi attribuite alla clausola, volete togliere al monarca il diritto di intenderla a suo modo? Volete imporgli il sacrificio della sua libertà di giudizio, mentre voi pretendete la vostra? Eviden-

temente no; non è necessario che, adducendo come pretesto la propria coscienza, si acquisti un predominio assoluto e, in modo particolare, quello di mantenere delle leggi ritenute nocive.

Il giuramento, secondo il modo in cui lo si interpreta, è un freno o una facoltà. Spesso è una facoltà sotto l'apparenza del freno: un freno nella forma, una facoltà nella sostanza.

Sono catene che s'impongono al potere; ma catene come quelle che figurano sul teatro, catene che fanno solamente del rumore e che hanno un certo effetto esteriore, ma assai leggera per chi le porta. Sono delle decorazioni più che delle torture, poichè è lo stesso sovrano che ha scelto i vincoli cui sottomettersi.

Il re s'impegna di non mutar nulla nell'ordine ecclesiastico. Ciò sembrerebbe una limitazione al suo potere. Per nulla: ne risulta esteso, se gli si concede la facoltà di non avallare il voto della nazione. Il potere ch'egli ha perduto è precisamente quello che non ha voluto esercitare; e l'apparente vincolo del giuramento è più precisamente uno strumento di dispotismo.

Se un re d'Inghilterra si ritenesse costretto dal giuramento a rifiutare una legge giudicata necessaria dalle due camere e dall'opinione pubblica, la costituzione offre fortunatamente dei mezzi per uscire dal labirinto. Egli non troverebbe più dei ministri, o questi ministri non potrebbero più ottenere la maggioranza del parlamento per nessuna legge. Il re sarebbe costretto a cedere o ad abdicare.

#### L'OPINIONE DELLA MAGGIORANZA

Se l'opinione di un solo individuo preso nella massa ha una certa autorità probativa, la forza di questa autorità deve evidentemente accrescersi in proporzione del numero degli individui che hanno la medesima opinione, e tale aumento è indefinito come quello della moltitudine.

#### SORISMI POLITICI E ALTRI SAGGI

Ma se in teoria voi attribuite il più piccolo potere alle monadi elementari che costituiscono quel corpo di autorità che si chiama « opinione pubblica » o se, in altri termini, considerate il numero di quelli che nutrono un'opinione per sopravvivere come prova che deve dispensare dall'indagine, la conseguenza non dovrebbe essere che il sovvertimento totale dell'ordine stabilito:

1) - Se non fosse ben chiaro che la distanza, in fatto di tempo, distrugge la forza probativa dell'autorità del numero, ne segue che tutti i vecchi errori dovrebbero essere ristabiliti perchè universali; ne segue che la religione cattolica dovrebbe venir rimessa in vigore nei paesi protestanti, le leggi di tolleranza abolite e pronunciare di conseguenza un veto assoluto contro ogni eventuale mutamento.

2) - Se non si ammettesse che la distanza, in fatto di luogo, distrugge la forza probativa dell'autorità del numero, ne segue che la religione maomettana dovrebbe essere sostituita alla religione cristiana, o la religione della Cina all'una o all'altra. L'autorità del numero in materia d'opinione, assunta in se stessa indipendentemente da ogni prova, è dunque un argomento che ha scarsa forza. Se gli si volesse attribuire qualche valore, si cadrebbe innanzi tutto nell'assurdo (1).

(1) E' un vero peccato che non si possa vedere nell'animo degli uomini quando scelgono un'opinione! Sono sicuro che, se ciò fosse possibile, ridurremmo il suffragio di un'infinità di persone all'autorità di due o tre persone che, dopo essersi impregnate con una dottrina che si supponeva avessero esaminata a fondo, hanno persuaso molti altri ad accettarla, in base al giudizio della loro capacità, e questi a lor volta vi hanno convinti molti altri ancora i quali hanno trovato assai comodo, data la loro pigrizia naturale, credere immediatamente a ciò che veniva loro detto senza esaminarlo seriamente. Di modo che il numero dei creduli e pigri seguaci aumentando di giorno in giorno ha servito a sgravare altri individui dall'impegno di esaminare l'opinione che vedevano così generalmente accettata, persuadendosi così ch'essa era divenuta tale per la solidità delle

Non voglio con questo dire che il legislatore non deve tener conto dell'opinione della maggioranza, anche indipendentemente da ogni altra ragione. Se non la ritiene buona, deve comunque rispettarla in quanto preponderante. Se non è con lui, sarà contro di lui; se non è il suo più efficiente settore di aiuto, sarà il suo più formidabile antagonista. Egli deve mirare alla felicità degli uomini, e non sarebbe possibile assicurare la loro felicità anche con nuove leggi se queste ferissero le loro opinioni.

Se la misura proposta è buona, ma contraria all'opinione della maggioranza, non è una buona ragione per rinunciare, se mai per procrastinarne l'applicazione allo scopo di illuminare gli animi e far uso di tutti i mezzi legittimi per combattere l'errore. Fa di più la persuasione che la violenza. « Sono figlia del tempo, dice la verità, e a lungo andare ottengo tutto da mio padre ».

È dunque un sofisma citare l'opinione della maggioranza quale argomento probatorio per il filosofo; ma non è sofisma citarlo per il legislatore.

Ho trattato altrove (« Trattato di legislazione: massime relative al modo di riformare le leggi » Vol.

ragioni che l'avevano posta in essere. Infine ci si è visti ridotti alla necessità di credere a ciò cui tutti credevano, per timore di passare per faziosi che pretendono di saperne più degli altri. Così che era motivo di merito non esaminare mai nulla e richiamarsi unicamente alla tradizione. Giudicate voi stessi se cento milioni di uomini impegnati in tal modo con un sentimento possono costituire una garanzia di verità. Ricordatevi di certe opinioni fantasiose cui si è dato caccia in questi ultimi tempi, malgrado il grande numero di testimoni da cui erano sostenute, perché si è potuto dimostrare che questi testimoni essendo accoppiati l'un l'altro non potevano contare che come una sola persona; e per le stesse ragioni potete concludere che quantunque molti paesi e molti secoli siano d'accordo nell'accusare le colpe di tutti i disastri che si verificano nel mondo dopo la loro apparizione, ciò non costituisce un fondamento di maggiore probabilità che se ci fossero solo sette o otto persone che vi credessero.)

(Bayle: « Pensieri sulle Comete »)

III) del modo di destreggiarsi con le istituzioni esistenti, coi pregiudizi dominanti, e ho tracciato il cammino che si deve seguire non solamente per agire bene, ma anche per percorrerlo bene.

Non si deve comunque dimenticare: 1) che coloro che si affidano all'opinione contro una riforma proposta, se ne servono spesso come di un pretesto o di un falso certificato che essi hanno fabbricato per ragioni contingenti; 2) che in generale l'utilità generale è, in materia di legislazione, il miglior criterio dell'opinione pubblica.

#### ALTRI SOFISMI DELL'AUTORITÀ

Nulla di più semplicistico dello stratagemma dell'amor proprio di un individuo che, pressato da qualche argomento, cerchi di sfuggirvi imponendo la propria opinione come autorevole. La vanità assume, in tal caso, due fisionomie ben distinte: quella dell'ipocrisia e quella della franchezza.

Con la prima si cerca di indebolire l'argomento del proprio avversario, fingendo di non averlo inteso; con la seconda ci si pone immediatamente su un piano dal quale poterlo dominare vantaggiosamente.

Questo genere di artificio e di presunzione è assai in uso nei parlamenti: si vedono spesso individui fare della propria ignoranza affettata o della propria presunta superiorità uno strumento d'imposizione.

*Sofisma dell'ignoranza affettata.* — Un individuo di apprezzata dignità si scaglia contro un provvedimento, contro un progetto di riforma in materia di leggi civili o penali. Egli non li attacca direttamente; si lancia a delle insinuazioni. Prende un tono più che modesto per dichiarare che non vi capisce nulla, che l'autore è indubbiamente più abile di lui, che egli non è riuscito a penetrare il senso della legge in questione e che, in una parola, non è in grado di formarsi un giudizio esatto sull'opportunità della misura proposta. Si

dirà: ma dov'è il sofisma? Simili confessioni non rivelano franchezza e modestia? Sì, se tali confessioni fatte da un individuo universalmente apprezzato sia per la sua posizione sociale, come per la sua nota superiorità intellettuale, non dovessero valere come presunzione contro il provvedimento proposto condannandolo senza esame. « Se io confesso la mia incapacità, che pensate della vostra? ». Ecco quanto egli vuol far intendere. E un modo velato di intimidire; è l'arroganza che si cela sotto un tenue velo di modestia. Un uomo in buona fede, in quello stato d'ignoranza che gli impedisce di giudicare, che cosa potrebbe ragionevolmente domandare se non gli si conceda del tempo per aggiornarsi? Non entrerebbe nei particolari della misura proposta, per segnalare ciò ch'essa ha di oscuro e sollecitare delle chiarificazioni?

Se si possiede un sentimento sincero della propria incapacità non si prende parte al dibattito; ma colui che si fa forte della propria ignoranza, pretende condannare la riforma proposta senza addurre ragioni; e questo pretesto è un confessare tacitamente che non v'è alcun fondato motivo contro di essa. Egli vuole evitare la discussione, dalla quale non può trarre alcun vantaggio, e si rifugia in quella presunta ignoranza sulla quale è sicuro di non esser preso in parola. Sfortunatamente è questo il sintomo di un male incurabile: c'è un proverbio che dice che « non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire ».

L'autorità concessa a questo sofisma è fondata sul fatto che vi sono degli uomini di legge più competenti di altri. Si impone una distinzione: essi conoscono meglio la legge nella sua reale sostanza; e, se non si lasciano sedurre da interessi personali, sono più in grado di altri di giudicare in merito all'essenza della legge. Ma se si sono limitati a studiare la legge da un punto di vista meramente meccanicistico, se non hanno pensato che a trar partito dalle sue imperfezioni, per nulla più capaci d'altri di consigliare il legislatore sono in-

vece atti a disorientarlo. Che un uomo invecchiato nel burocraticismo giuridico si confessi incapace di affermare altre idee non è sempre un pretesto falso. Tutta la sua originalità si è esaurita a studiare il sistema ch'egli aveva interesse di conoscere: non trova nè facile, nè piacevole combattere le sue abitudini e dare alla sua mentalità una direzione nuova. Non ci sarebbe da meravigliarsi se un militare, che ha passato la sua vita combattendo, non fosse in grado di mutar servizio e di medicare i feriti.

Si tratta di una attività completamente differente. Telefo non ha lasciato successori: la sua lancia, che feriva e guariva ad un tempo, non è stata ritrovata tra le curiosità di Ercolano.

*Sofisma dell'autopanevrismo.* — Alla vanità che si preannunzia da se stessa sotto l'aspetto dell'ingegno non va dato gran peso: questa debolezza merita solamente dell'indulgenza.

Ciò che si riscontra spesso nelle assemblee politiche, è il tentativo fatto da uomini di una certa posizione sociale di trascinarsi l'opinione altrui grazie alla riforma o delle leggi precauzionali che vogliono respingere come inutili o come ingiuriose, essi fanno valere con maggiore o minore destrezza la loro probità, l'assenza di ogni interesse personale, la loro devozione indiscussa all'interesse pubblico. Tali affermazioni sono dei sofismi non solo perchè non hanno nulla a che vedere con la questione in oggetto, ma soprattutto perchè contengono implicitamente delle asserzioni che non s'accordano con la natura umana; cozzano contro i sentimenti più spontanei dell'animo umano; negano l'influenza di un interesse personale proprio là dove si può presumere ch'esso agisce con maggior forza.

Fino a che non è dato all'uomo di leggere nei cuori, all'ipocrisia sarà lecito tenere lo stesso linguaggio dell'onoreto; e meno la virtù è alla base delle sue azioni, maggiore è il suo interesse ad ostentarlo. Colui che